

Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

TRIBUNALE DI LATINA

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Per: D'Arienzo Loretana nata a Ruti (Svizzera) il 23/01/1965 e residente in Minturno (LT) Via Pacelli n. 19 C.F. DRNLTN65A63Z133V, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Averaimo, C.F.VRMPRZ56L50F839O n.fax 0771/324180 pec: avvpatriziaaveraimo@puntopec.it, e presso la stessa elett.mente dom.ta in Formia I° trav. Colagrosso n. 7, giusta delega a margine del presente atto

- ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione,Università e Ricerca** in persona del Ministro pro tempore, dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** in persona del Direttore pro-tempore, dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Ambito Territoriale di Latina- Ufficio XII**, in persona del Dirigente pro tempore, dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della III fascia per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria valide per il conferimento di



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

incarichi a tempo determinato e indeterminato per gli anni scolastici 2014-2015, 2015/2016, 2016/2017 dell'Ambito Territoriale della provincia di Latina che, con il reiserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, sarebbero scavalcati in graduatoria

- potenziali resistenti -

FATTO

- La docente D'Arienzo Loretana è insegnante abilitata all'insegnamento per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, avendo conseguito il diploma magistrale nell'a.s. 1982/83 presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale Gaetano Filangieri – sez. di Castelforte, risultata idonea al concorso magistrale indetto con D.D.G. 02.04.99 e abilitata all'insegnamento per la scuola dell'infanzia a seguito di concorso indetto con O.M. n.217 prot. 4328 del 29/07/1986 (all. 1);

- in virtù di tali titoli d'accesso, la ricorrente è stata regolarmente iscritta nella III fascia delle graduatorie permanenti provinciali, in base al Testo Unico di cui al D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, fin dall'anno 2000 per la scuola materna e dall'anno 2002 per la scuola elementare, rimanendovi inserita fino all'a.s. 2004/2005 (all. 2 e 3);

- in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/2009 le stesse sono state trasformate, in applicazione della legge 296/2006 in graduatorie ad esaurimento;

- non avendo presentato domanda di conferma nell'inserimento per il citato biennio 2007/2009, la ricorrente era stata cancellata da dette graduatorie, ma confidando nel reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1, comma 1 bis della legge 143/2004, presentava in data 11.05.2009 domanda di reinserimento sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria in occasione dell'aggiornamento disposto con D.M. n. 42 dell'8 aprile 2009 (all. 4 e 5);



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

- nonostante i titoli vantanti, la ricorrente veniva esclusa dalle graduatorie ad esaurimento (all. 6) , ed inserita, a domanda, nella II fascia delle graduatorie di istituto, dove tuttora figura per il triennio 2014/2017 con punti 40 per la scuola dell'infanzia e p.50 per la scuola elementare (all. 7), potendo ottenere solo supplenze temporanee, come quella in atto presso l'Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aprilia;
- la ricorrente non impugnava tale esclusione, ma ripresentava domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento in occasione dell'ultimo aggiornamento di esse per il triennio 2014/2016 (all. 8) in base al D.M. 235 dell'1/04/2014 (all. 9), senza esito alcuno;
- invero l'art. 1 bis della legge 4 giugno 2004 n. 143, dopo aver precisato che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, **a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;**
 - il D.M. n. 235 del 2014 oggi impugnato, così come i D.M. n. 44 del 2011 e n. 42 del 2009, invece, del tutto immotivatamente, nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2016, **non ha previsto tale reinserimento** nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;
- tale omissione che ha determinato l'esclusione della ricorrente dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2016, è del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione dell'art. 1 bis della legge 4 giugno 2004 n. 143



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

Il decreto ministeriale n. 235 del 2014, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno *thema decidendum*, la lettera e la *ratio*.

La legge n. 143 del 4 giugno 2004 infatti ha previsto all'art. 1 bis che dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. Tuttavia, secondo l'art. 1 bis della Legge n. 143 del 4 giugno 2004, tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In altri termini, **la norma primaria sopra citata** se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso **ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie.**

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, **i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento** (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata **possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.**

Nè il mancato reinserimento in graduatoria di tali soggetti può essere giustificato con la **trasformazione delle graduatorie da permanenti ad**



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

esaurimento, apparendo del tutto inconferente rispetto all'odierno oggetto del giudizio. Ed invero, l'art. 1, comma 605, lett. e) della legge n. 296/2006, prevede *"la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...) , per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008 per i docenti già in possesso dell'abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID)".*

La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.

Dopo tale trasformazione **la facoltà di cui all art. 1, comma 1 bis del decreto-legge n. 97 del 2004 , convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 2004 n. 143 - che di per sè esclude che la cancellazione sia definitiva valendo invece soltanto per gli anni di vigenza della graduatoria – non è stata cancellata.**

E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli solo in



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

alcuni casi, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere **penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.**

Invero, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, **era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza,** con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

Emerge con tutta evidenza, dunque, l'illegittimità, nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 235 del 2014 oggi impugnato, in coerenza con gli arresti giurisprudenziali del TAR del Lazio e della Corte Costituzionale che così statuiscono: [...] *la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può esser piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali* [...] (Cfr. TAR Lazio sentenze n. 10809/2008 e n. 10728/2008; Corte Costituzionale n. 41/2011).

Occorre osservare che più volte il giudice ordinario si è espresso in senso favorevole al reinserimento in graduatoria permanente dei docenti che non abbiano presentato nei bienni precedenti domanda di aggiornamento (cfr. ordinanza del Giudice del Lavoro di Massa del 6/07/2012; sentenza n. 17/2014 del Tribunale di Pistoia, sentenza n. 1192/2012 del Tribunale di Matera –



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

all.10-11-12).

Infatti, come si legge in tale ultima sentenza, che si occupa di un caso analogo a quello oggetto del presente ricorso, a commento della norma di cui all'art 1, comma 605, lett. e) legge 296/2006 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento"... *E' stato posto soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto periodo del comma 605. Nel caso specifico **non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]***" e continua la sentenza " **la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria**".

In altre parole la previsione nel D.M. impugnato di un termine di decadenza (*cancellazione definitiva dalla graduatoria*) entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad esaurimento **viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito.** E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito.

Tanto premesso la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, perché voglia



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

fissare l'udienza di discussione per ivi sentir accogliere le seguenti

conclusioni

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,

**PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E
CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE :**

- del decreto Ministeriale n. 235 dell'1/04/ 2014, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] " *personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II e III e aggiuntiva (...) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia*" e non anche coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria;
- delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, così come formate dall'Ambito Territoriale di Latina senza contemplare la domanda di reinserimento della docente D'Arienzo Lauretana

ACCERTARE il diritto della ricorrente ad essere reinserita, con decorrenza dall'1/09/2014, nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria- fascia 3- dell'Ambito Territoriale della Provincia di Latina per il triennio 2014/2017, con il punteggio aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti dopo la cancellazione dalle suddette graduatorie, documentati con la domanda di reinserimento.

CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI ad adottare i provvedimenti necessari per il reiserimento della ricorrente nelle richieste graduatorie con decorrenza dall' 01.09.2014.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Certificato di abilitazione insegnamento scuola materna conseguito dalla ricorrente;



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

- 2) Stralcio graduatorie permanenti scuola materna e scuola elementare a.s. 2003/2004 con il nominativo della ricorrente;
 - 3) Stralcio graduatorie permanenti scuola materna e scuola elementare a.s. 2004/2005 con il nominativo della ricorrente;
 - 4) Domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento scuola dell'infanzia biennio 2009/2011;
 - 5) Domanda di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento scuola primaria biennio 2009/2011;
 - 6) Elenco aspiranti esclusi graduatorie ad esaurimento biennio 2009/2011 predisposto dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Latina;
 - 7) Visualizzazione on-line posizione ricorrente graduatorie d'istituto a.s.2014/2015;
 - 8) Domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento scuola infanzia e scuola primaria aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 inviata dalla ricorrente con racc. del 10/05/2014;
 - 9) Art. 1 e 16 del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014;
 - 10) Ordinanza Tribunale di Massa del 6/07/2012;
 - 11) Sentenza del Tribunale di Matera - Sez. Lavoro – n. 1192/2012.;
 - 12) Sentenza del Tribunale di Pistoia - Sez. lavoro - n. 17/2014;
 - 13) autocertificazione situazione reddituale della ricorrente con allegata carta d'identità.
- Si dichiara che il presente procedimento è esente dal contributo unificato non avendo il nucleo familiare della ricorrente percepito redditi superiori a € 34.107,72 come da dichiarazione allegata.
- Latina, lì 3/03/2015

Avv. Patrizia Averaimo



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La sottoscritta procuratrice che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della scuola dell'infanzia e della scuola primaria nell'Ambito territoriale di Latina;
- i controinteressati sono tutti gli aspiranti docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della III fascia per la scuola dell'infanzia e primaria nell'Ambito Territoriale di Latina, pubblicate l'11.08.2014, che, con il reiserimento della ricorrente in dette graduatorie, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, dato il rilevante numero dei destinatari e la pubblicazione sulla G.U. appare estremamente onerosa;
- i Tribunali Amministrativi e i Tribunali ordinari (Tr. Genova, Tribunale di Modena) hanno più volte disposto, quale forma alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte in giudizi analoghi a quello in esame (vedi provvedimenti pubblicati sul sito internet del M.I.U.R.- www.istruzione.it/web/ministero/proclami);
- anche il Tribuanle di Latina- sez. Lavoro- Giudice dott. Gatani, ha disposto tale pubblicazione con provvedimento del 7/01/2015 nel



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F839O- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

ricorso R.G. n.4784/14;

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza:

a) quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet dedicato del MIUR;

b) quanto alle amministrazione convenute, mediante consegna di copia all'avvocatura Generale dello Stato.

Latina, lì 03/03/2015

Avv. Patrizia Averaimo



Avv. Patrizia Averaimo

Patrocinante in Cassazione

I° Trav. Colagrosso n. 7 - 04023 FORMIA (LT)

Tel./fax 0771/324180

C.F. VRMPRZ56L50F8390- P.IVA 01750930594

avvpatriziaaveraimo@puntopec.it

TRIBUNALE DI LATINA

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

**CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Per: D'Arienzo Loretana nata a Ruti (Svizzera) il 23/01/1965 e residente in Minturno (LT) Via Pacelli n. 19 C.F. DRNLTN65A63Z133V, rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Averaimo, C.F. VRMPRZ56L50F8390 n.fax 0771/324180 pec: avvpatriziaaveraimo@puntopec.it, e presso la stessa elett.mente dom.ta in Formia I° trav. Colagrosso n. 7, giusta delega a margine del presente atto

- ricorrente-

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** in persona del Ministro pro tempore, dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** in persona del Direttore pro-tempore, dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Ambito Territoriale di Latina- Ufficio XII**, in persona del Dirigente pro tempore, dom.to presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

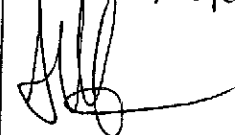
- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento della III fascia per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria valide per il conferimento di

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 del procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, l'Avv.to Patrizia Averaimo conferendo alle stesse ogni più ampio potere, ivi compreso quello di transigere e conciliare, nominare altri avvocati, anche domiciliatari, con facoltà di incassare somme anche da terzi e rilasciare relative quietanze ed eleggo domicilio presso il suo studio in Formia I° Trav. Colagrosso n. 7. Ai sensi della legge 675/96 consento al nominato legale il trattamento dei dati personali, autorizzandone raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione e utilizzo nella maniera più ampia per l'espletamento del mandato. Con promessa di rato e valido.

Formia, li 20/02/2015



Perr autentica
Avv. Patrizia Averaimo